# **MASSIME CNDCEC 2017**

# CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 marzo 2017, n. 1

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino.

Parere di congruità di una parcella – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Dichiarazione di inammissibilità.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 29.

Tra le attribuzioni conferite al Consiglio Nazionale dall'art. 29 del D. Lgs. n. 139 del 2005 non è annoverata la materia relativa alla legittimità dei pareri di congruità rilasciati dai Consigli degli Ordini territoriali.

# CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 marzo 2017, n. 2

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Richiesta al Consiglio Nazionale di revoca del parere di liquidazione di parcella – Dichiarazione di rinuncia del richiedente – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Codice di procedura civile, art. 100.

Con la dichiarazione di rinuncia all'istanza proposta avverso la delibera dell'Ordine territoriale, l'istante manifesta la volontà di non avere più interesse alla prosecuzione del procedimento, con conseguente estinzione del medesimo.

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 marzo 2017, n. 3

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

Domanda di iscrizione alla sezione B dell'Albo professionale – Omissione della dichiarazione di condanna penale definitiva – Rigetto della domanda di iscrizione – Ricorso al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 36;

Codice di procedura penale, art. 653, comma 1 bis e art. 445, comma 1 bis.

Il diniego di iscrizione all'albo può essere deliberato dall'Ordine in base alla ritenuta mancanza del requisito della irreprensibilità della condotta, la quale non sia fondata esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento, ma sia stata il risultato di una valutazione articolata basata su ulteriori elementi rispetto alla sentenza di patteggiamento, costituiti, in particolare, dalla dichiarazione (mendace) resa in sede di domanda di iscrizione e dal complessivo contegno tenuto dall'interessato in sede di audizione, laddove questi si sia rifiutato di fornire chiarimenti sulla propria posizione.

#### CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 marzo 2017, n. 4

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento.

Istanza iscrizione nel Registro dei Tirocinanti – Delibera di iscrizione con riserva – Mancato riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero – Revoca dell'iscrizione – Ricorso al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.M. n. 143 del 7 agosto 2009, art. 5, comma 2 (Regolamento del Tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139).

Non rientra nella competenza del Consiglio Nazionale la verifica del riconoscimento e dell'accreditamento del titolo di studio conseguito all'estero ai fini dell'accesso al praticantato o al tirocinio.

# CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 marzo 2017, n. 5

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Domanda di trasferimento ad altro Albo – Pendenza di procedimento penale – Rigetto della domanda di trasferimento - Ricorso al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, artt. 36 e 38.

La ratio dell'art. 38, comma 3 del D. Lgs. n. 139 del 2005, laddove pone il divieto di trasferimento in pendenza di un procedimento penale, deve ravvisarsi nell'intento di evitare che il professionista, sottoposto ad un procedimento penale foriero di eventuali sanzioni disciplinari, possa scegliere l'Ordine territoriale competente a svolgere il procedimento disciplinare conseguente.

# CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 maggio 2017, n. 6

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

Annullamento del titolo di laurea – Delibera di annullamento del tirocinio e divieto di fare uso dell'attestato di compiuto tirocinio – Ricorso al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 2012, art. 6, comma 2;

Decreto 7 agosto 2009, n. 134 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, art. 5, comma 1:

D. Lgs. n. 139 del 2005 art. 40, comma 4.

Il possesso del diploma di laurea è requisito indispensabile per poter essere iscritto nel Registro Tirocinanti.

Laddove il Consiglio dell'Ordine riscontri la mancanza di uno dei requisiti prescritti dalla legge per l'iscrizione nel Registro dei Tirocinanti deve provvedere all'annullamento dell'iscrizione e del periodo di tirocinio eventualmente svolto.

# CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 maggio 2017, n. 7

Presidente f.f. Sandro Santi; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona.

Delibera di cancellazione dal Registro del Tirocinio – Richiesta di certificato di compiuto tirocinio – Rigetto della richiesta – Impugnazione al Consiglio Nazionale della delibera di rigetto della richiesta del certificato – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, artt. 40 e 42.

La mancata impugnazione della delibera che ha disposto la cancellazione dal Registro del Tirocinio rende inammissibile l'impugnazione avverso il rigetto della richiesta di certificato di compiuto tirocinio in quanto il primo è atto presupposto del secondo. Ed infatti, laddove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, la tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale, qualora non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un'autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione.

# CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 maggio 2017, n. 8

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Professionista firmatario di un'impresa individuale - Apertura di un procedimento disciplinare per la valutazione dell'incompatibilità - Delibera di cancellazione dall'Albo professionale per incompatibilità - Ricorso al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 4, comma 1, lett. c)

L'art. 4, comma 1 lett. c) riguarda una specifica ipotesi di incompatibilità che si riferisce all'esercizio dell'impresa intesa come gestione svolta concretamente e che si verifica quando il professionista amministri l'impresa, ai fini imprenditoriali, per soddisfare un interesse commerciale proprio, tale da poter interferire nel campo professionale, incidendo negativamente sulla libertà di determinazione dello stesso. Tale compressione di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti trova fondamento nell'esigenza di tutelare l'indipendenza, l'onorabilità e l'imparzialità del professionista e garantire che questi agisca, nello svolgimento dell'attività professionale, nel rispetto degli interessi pubblici.

Affinché l'attività di impresa risulti incompatibile con l'esercizio della professione deve ricorrere sia la condizione dell'esercizio "in nome proprio o altrui" sia la condizione dell'esercizio "per conto proprio". Pertanto, ogni qualvolta non siano soddisfatte entrambe le condizioni, l'incompatibilità deve essere esclusa.

L'incompatibilità si applica anche nel caso di prestazioni occasionali e/o non prevalenti, dunque marginali rispetto all'attività svolta nell'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

### CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 maggio 2017, n. 9

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Professionista firmatario in una ditta individuale e socio accomandatario di una società in accomandita semplice - Apertura di un procedimento disciplinare per la valutazione dell'incompatibilità - Delibera di cancellazione dall'Albo professionale per incompatibilità - Ricorso al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 4, comma 1, lett. c).

L'art. 4, comma 1 lett. c) riguarda una specifica ipotesi di incompatibilità che si riferisce all'esercizio dell'impresa intesa come gestione svolta concretamente e che si verifica quando il professionista amministri l'impresa, ai fini imprenditoriali, per soddisfare un interesse

commerciale proprio, tale da poter interferire nel campo professionale, incidendo negativamente sulla libertà di determinazione dello stesso. Tale compressione di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti trova fondamento nell'esigenza di tutelare l'indipendenza, l'onorabilità e l'imparzialità del professionista e garantire che questi agisca, nello svolgimento dell'attività professionale, nel rispetto degli interessi pubblici.

In caso di assunzione della carica di socio accomandatario di una s.a.s. l'incompatibilità dalla libera professione di dottore commercialista è esclusa laddove l'attività di impresa riguardi società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione.

Secondo le regole generali in materia di istruzione probatoria incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 maggio 2017, n. 10

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Professionista amministratore unico e socio di maggioranza di una società a responsabilità limitata - Apertura di un procedimento disciplinare per la valutazione dell'incompatibilità – Delibera di cancellazione dall'Albo professionale per incompatibilità – Ricorso al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 4.

Secondo le regole generali in materia di istruzione probatoria incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.

### CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 maggio 2017, n. 11

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria.

Richiesta di iscrizione nell'elenco speciale dei non esercenti – Condanna penale del professionista – Ritiro della richiesta di iscrizione – Delibera di restituzione del fascicolo – Ricorso al Consiglio Nazionale – Dichiarazione di rinuncia al ricorso – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Codice di procedura civile, art. 100.

La rinuncia all'impugnazione comporta l'improcedibilità del giudizio, essendo la rinuncia un atto personale del ricorrente che manifesta la volontà di questi di non proseguire nel giudizio instaurato e comporta l'estinzione del rapporto processuale in quanto ritenuto non più necessario.

### CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 maggio 2017, n. 12

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

Domanda di iscrizione all'Albo di una Società tra professionisti – Rigetto della domanda di iscrizione - Ricorso al Consiglio Nazionale – Dichiarazione di rinuncia al ricorso – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Codice di procedura civile, art. 100.

La rinuncia all'impugnazione comporta l'improcedibilità del giudizio, essendo la rinuncia un atto personale del ricorrente che manifesta la volontà di questi di non proseguire nel giudizio instaurato e comporta l'estinzione del rapporto processuale in quanto ritenuto non più necessario.

# CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 maggio 2017, n. 13

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Professionista socio amministratore in due società semplici - Apertura di un procedimento disciplinare per la valutazione dell'incompatibilità - Delibera di cancellazione dall'Albo professionale per incompatibilità - Ricorso al Consiglio Nazionale - Revoca in autotutela della delibera di cancellazione - Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Codice di procedura civile, art. 100.

Si verifica la carenza di interesse alla decisione ogni qualvolta intervenga una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l'inutilità dell'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso.

Si ravvisa cessazione della materia del contendere allorquando l'Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulla o comunque riforma in maniera satisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso.

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. applicabile anche al processo amministrativo, costituisce condizione per l'ammissibilità dell'azione, oltre alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, anche la sussistenza dell'interesse a ricorrere, inteso non come idoneità astratta dell'azione a realizzare il risultato perseguito ma, più specificamente, come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio attraverso il processo, con la conseguenza che il ricorso, se diretto ad ottenere una mera pronuncia di principio, deve ritenersi inammissibile, in quanto difetta del carattere dell'attualità.

#### CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

5 luglio 2017, n. 14

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Professionista amministratore unico e socio di una società a responsabilità limitata - Apertura di un procedimento disciplinare per la valutazione dell'incompatibilità – Delibera di cancellazione dall'Albo professionale per incompatibilità – Ricorso al Consiglio Nazionale – Ricorso proposto oltre il termine di presentazione – Dichiarazione di irricevibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 55;

D.M. 15 febbraio 1949, artt. 1 e 4;

Regolamento per la valutazione delle incompatibilità approvato dall'ODCEC Roma il 16 giugno 2008;

D. Lgs. n. 82 del 2005, art. 48.

Il ricorso contro la delibera di cancellazione dall'Albo per incompatibilità proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della delibera è da considerarsi irricevibile perché tardivo.

In materia di notifiche a mezzo pec, la trasmissione dell'atto per via telematica effettuata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 82 del 2005 (come sostituito dall'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 235 del 2010) equivale alla notificazione per mezzo del servizio postale, la quale si ha per eseguita al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario ed indipendentemente dalla "apertura" del messaggio.

# CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

5 luglio 2017, n. 15

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Mancata vidimazione del Registro dei Tirocinanti – Cancellazione d'ufficio di un tirocinante – Ricorso al Consiglio Nazionale – Revoca in autotutela della delibera di cancellazione – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Codice di procedura civile, art. 100.

L'interesse al ricorso è condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso ma altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento. Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto ed attuale alla realizzazione di un vantaggio materiale o morale.

# CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 ottobre 2017, n. 16

Presidente Massimo Miani; Relatore Raffele Marcello; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Interruzione del periodo di tirocinio professionale – Delibera di cancellazione dal Registro Tirocinanti con privazione degli effetti del periodo di tirocinio compiuto – Ricorso al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

Regolamento del Tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile (D.M. 7 agosto 2009, n. 143), art. 8, commi 4 e 5.

Nel caso in cui un tirocinante protragga il periodo di sospensione oltre il termine di due anni previsto dall'art. 8 del Regolamento del Tirocinio, il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti.

# CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 ottobre 2017, n. 17

Presidente f.f. Davide Di Russo; Relatore Raffele Marcello; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Professionista liquidatore e socio di maggioranza di una s.r.l. in liquidazione e titolare firmatario di una Ditta - Apertura di un procedimento disciplinare per la valutazione della incompatibilità – Delibera di cancellazione dall'Albo professionale per incompatibilità – Ricorso al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 4, comma 1, lett. c).

L'iscritto all'Albo che sia socio con interesse economico prevalente in una società di capitali e contemporaneamente liquidatore con ampi (o tutti) i poteri gestionali si trova in posizione di incompatibilità, salvo che la carica di liquidatore escluda l'esercizio temporaneo delle attività di impresa e sia dunque meramente liquidatoria.

### CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 ottobre 2017, n. 18

Presidente f.f. Davide Di Russo; Relatore Raffele Marcello; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Professionista socio accomandatario/amministratore unico di una società in accomandita semplice - Apertura di un procedimento disciplinare per la valutazione della incompatibilità – Delibera di cancellazione dall'Albo professionale per incompatibilità – Ricorso al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 4, comma 1, lettera c).

E' da considerare incompatibile con l'esercizio della professione l'attività del socio accomandatario di una società in accomandita semplice.

La carica di socio e amministratore unico di una società di capitali è da ritenersi compatibile con l'esercizio della professione solo laddove il socio dimostri che la sua partecipazione al capitale sociale sia "irrilevante" e tale aggettivo è da riferire tanto alla partecipazione in quanto tale, e dunque alla irrilevanza dei diritti amministrativi che ne conseguono nelle dinamiche endosocietarie, quanto con riferimento quantitativo al patrimonio personale dell'iscritto.

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 ottobre 2017, n. 19

Presidente f.f. Davide Di Russo; Relatore Raffele Marcello; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Richiesta di cancellazione dall'Albo – Delibera di cancellazione – Richiesta di rilascio del sigillo professionale – Mancato accoglimento della richiesta di rilascio del sigillo professionale – Ricorso al Consiglio Nazionale - Mancato rispetto del termine di proposizione del ricorso – Dichiarazione di irricevibilità del ricorso.

D.M. 15 febbraio 1949, artt. 1 e 4.

Il ricorso proposto oltre il termine perentorio previsto dall'art. 1 del D.M. 15 febbraio 1949 è irricevibile perché tardivo.